CAMERA DEI DEPUTATI N. 4769-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1967 (*Stampato n. 2513*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 1968

—

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli Istituti culturali, effettuati a Londra il 1° settembre 1965

Presentata alla Presidenza l'8 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 10 dell'Accordo culturale italo-britannico, concluso a Roma il 28 novembre 1951 e reso esecutivo con legge 25 febbraio 1953, n. 154, prevedeva la concessione di « ogni facilitazione » per l'importazione delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli istituti di cultura dei due paesi.

A causa di questa troppo generica dizione l'accordo era rimasto praticamente ineseguito. Gli scambi di Note effettuati a Londra il 1° settembre 1965 tendono appunto a specificare

l'entità e la natura delle « facilitazioni », allargandone, peraltro, il campo d'applicazione.

E precisamente, il 1° scambio di Note stabilisce: 1) l'importazione nel Regno Unito da parte o per conto degli istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'articolo 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'articolo 10 di detto Accordo, godrà, se del caso, della esenzione dai diritti di dogana in conformità con la legislazione e la prassi esistenti nel tempo nel Regno Unito; 2) importazione in Italia, da parte o per conto degli istituti culturali britannici in Italia, contemplati nel predetto articolo 2, del materiale previsto dall'articolo 10 dello stesso Accordo, sarà esente da diritti di dogana e da tasse di importazione. Le disposizioni predette hanno avuto effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo culturale 28 novembre 1951.

Il secondo scambio di Note, avvenuto in pari data prevede:

1) il Governo del Regno Unito sopporterà l'onere di quella parte delle imposte applicabili agli istituti culturali italiani nel Regno Unito, previsti dall'articolo 2 dell'Accordo 28 novembre 1951, che rappresenta il pagamento di servizi dei quali l'occupante non beneficia direttamente.

Tuttavia questa agevolazione sarà concessa solo per i locali di detti istituti culturali (e alle abitazioni che ne fanno parte) che siano:

a) di proprietà del Governo italiano o da esso preso in affitto;

b) occupati da dipendenti del Governo italiano in servizio nel Regno Unito, che non godano dei privilegi diplomatici e che non si occupino di vendita di merci, di attività bancarie, armatoriali e di ogni altra attività di carattere lucrativo o commerciale;

2) il Governo italiano esonererà da ogni imposta sul reddito afferente agli immobili, da ogni imposta afferente ai terreni e da tutte le imposte complementari, gli immobili che siano:

a) di proprietà degli istituti culturali britannici in Italia contemplati dall'Accordo 28 novembre 1951;

b) adibiti a scopi culturali. Tuttavia, se una piccola parte di tali immobili sia utilizzata per abitazione di un impiegato di un istituto culturale, sarà considerata come adibita a scopi culturali.

Le disposizioni predette sono entrate in vigore dal 1° aprile 1964.

Appare evidente, in sostanza, l'importanza che queste agevolazioni hanno per lo sviluppo delle relazioni culturali fra i due paesi. Confido pertanto che il Parlamento vorrà ratificare i predetti Scambi di Note.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali tra l'Italia e la Gran Bretagna:

a) Scambio di Note per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da Istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965;

b) Scambio di Note per l'esenzione dalle imposte degli Istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità alla rispettiva clausola finale delle Note stesse.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.